

STATUTO

“CAMMINO DIVINO Associazione di Promozione Sociale (APS)”

Art. 1 Denominazione, sede, durata:

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore”) è costituita l’Associazione riconosciuta con finalità di promozione sociale avente la denominazione di “CAMMINO DIVINO APS (di seguito anche solo “Associazione”).

L’Associazione APS CAMMINO DIVINO ha sede legale nel Comune di JESI (AN) in Via Garibaldi n° 22. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, può operare nel Comune di Jesi e in altri Comuni Italiani. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso comune o l’apertura di una sede operativa non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’associazione farà uso dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L’inserimento dell’acronimo “APS” nella denominazione sociale e l’utilizzo dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all’iscrizione e alla permanenza dell’Associazione nella relativa sezione APS del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 2 Scopo ed oggetto sociale

L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazione basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E’ pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

1. CREARE CAMMINO DIVINO

- Organizzare camminamenti ed assistere il camminatore, fare da tramite tra i privati e gli Enti Locali per eventuali problematiche ed apportare migliorie.
- Rispondere alle richieste da parte dei soggetti interessati nonché controllo periodico della sicurezza dei percorsi
- Creare nuovi itinerari turistici che integrino cultura, creatività e sostenibilità nei territori che vanno dal mare ai Comuni della Vallesina, nonché provincia di Ancona e Macerata.
- Creare pacchetti turistici integrati che combinino anche diverse tipologie di servizi multimediali.
- Favorire la partecipazione e l’interazione attraverso social media, laboratori e workshop interattivi.
- Identificare le aziende regionali, nazionali e internazionali che offrono sconti e agevolazioni a turisti interessati alle loro radici italiane.
- Promuovere il turismo culturale, creativo e sostenibile come strumento di sviluppo locale.
- Promuovere il turismo, il territorio, l’ambiente, il patrimonio culturale e immateriale, l’artigianato, l’enogastronomia, l’eccellenza della creatività e della maestria.
- Promuovere il turismo delle radici come strumento per lo sviluppo economico e la sostenibilità delle zone meno conosciute e meno sviluppate della regione e del resto d’Italia.
- Promuovere e realizzare progetti volti a preservare e rafforzare i legami tra l’Italia, gli emigrati e gli immigrati, le loro famiglie e i loro discendenti, con l’obiettivo di valorizzare l’identità italiana e soddisfare il desiderio di riscoprire le proprie origini e conoscere il luogo, il paese, il borgo o la città da cui i loro genitori e antenati sono emigrati.
- Promuovere lo sviluppo dell’accoglienza e dell’ospitalità.

- Valorizzare le risorse turistiche locali sfruttando le tecnologie digitali per migliorare l'esperienza dei turisti
- Creare gruppi e comunità online su piattaforme come Facebook, LinkedIn o Reddit, dedicati allo scambio interculturale.
- Collaborare con influencer e organizzazioni come, ad esempio, influencer interculturali che promuovono la diversità e l'inclusione può aiutare a far conoscere i messaggi interculturali a un pubblico più ampio.
- Collaborare con organizzazioni che si occupano di interculturalità può fornire accesso a risorse, expertise e best practices.
- Finanziare iniziative che utilizzano l'arte e la cultura per educare e sensibilizzare sui temi interculturali.
- Organizzare eventi, workshop e residenze artistiche che favoriscano la contaminazione tra culture diverse.
- Progettare e realizzare iniziative di scambio culturale.
- Rafforzare la collaborazione con enti pubblici e privati.
- Sostenere progetti di arte e cultura che promuovono la diversità, l'inclusione e la cooperazione transfrontaliera sostenuti dall'Unione Europea.
- Sviluppare app e software che facilitano la comunicazione e la collaborazione interculturale.
- Promuovere la cultura d'impresa, l'innovazione, l'utilizzo della certificazione di qualità e della certificazione ambientale.

2. PUBBLICAZIONI:

- L'Associazione può pubblicare libri, riviste e altri materiali informativi, come il rilascio di documenti di viaggio.

3. RACCOLTA FONDI:

- Svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.
- Richiedere a terzi donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
- Finanziare attività di interesse generale.
- Rispettare i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti pubblico-privato.

Le attività dell'associazione APS Cammino Divino sono ispirate ai principi di:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
- c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore).

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

Sono volontari i soci che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del

volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D. lgs 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

SOCI

Art. 3 Ammissione e numero dei soci

- a) Possono essere soci dell'associazione tutti i soggetti maggiorenni di età senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nonché le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettare lo statuto e il regolamento.
- b) Il numero dei soci è illimitato
- c) Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal consiglio, sottoscritta da due soci presentatori, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno di osservarne lo statuto e i regolamenti.
- d) Una commissione di 5 membri effettivi e 5 supplenti, nominata dal Consiglio Direttivo ogni 3 anni, esamina entro 30 giorni la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento, o meno della stessa dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 30 giorni dalla deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
- e) L'associazione deve essere composta da almeno sette soci persone fisiche o da non meno di tre APS, se tale numero minimo di soci viene meno, deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
- f) Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.
- g) Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'associazione;
- h) I minori di età, dai 14 ai 18 anni, possono essere ammessi quali soci ordinari o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori, o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- i) Sono soci onorari tutti coloro che rendono servizi di incremento materiale e morale della Associazione e sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- j) I soci iscritti all'associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
- k) I soci di età inferiore ai 18 anni esercitano i propri diritti ed adempiono ai propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.
- l) Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 4 Diritti dei soci:

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'associazione e in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 5 Doveri dei soci:

I soci sono tenuti a:

- a) Rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) Essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione;
- d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 6 Incompatibilità

- a) Non possono essere i soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'associazione.
- b) Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'associazione rapporti di lavoro dipendente.

Art. 7 Perdita delle qualità di socio

Le qualità di socio si perde:

- a) **Per morosità:** perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
- b) **Per decadenza:** perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 6.
- c) **Per esclusione:** perde la qualità di socio per esclusione il socio che avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente statuto, rende incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
- d) **Per recesso:** perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata e mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Pec.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Art. 8 Scritture contabili e bilancio:

- a) L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
- b) Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 2 dello statuto.
- c) Qualora le entrate delle associazioni risultino essere inferiori ad euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
- d) L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.
- e) Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 9 Esercizio Finanziario ed Entrate

- 1) L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Le entrate dell'associazione sono costituite:
 - a) dalle quote degli aderenti
 - b) da contributi di privati
 - c) da rimborsi derivanti da convenzioni
 - d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
 - e) da donazione e lasciti testamentari e oblazioni
 - f) da rendite patrimoniali e finanziarie
 - g) da attività di raccolta fondi
 - h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzioni
 - i) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande
 - j) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali
 - k) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 2.

Art. 10 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo delle entrate di cui all'articolo 9, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitali ai sensi della normativa vigente in materia per le associazioni di promozione sociale e gli enti del terzo settore.

Art. 11 Bilancio dell'Associazione

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

L'approvazione del bilancio preventivo è deliberata entro la chiusura dell'esercizio precedente a quella a cui si riferisce.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono le assemblee l'assemblea convocate per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 12: Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) L'assemblea dei soci
- 2) Il consiglio direttivo
- 3) Il presidente
- 4) Organo di controllo monocratico o collegiale ove nominato per volontà dei soci o per obbligo di legge.
- 5) organo di revisione legale dei conti ove nominato per volontà dei soci o per obbligo di legge.
- 6) Il collegio dei Probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro dipendente, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti e dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle funzioni nonché compensi per le proprie collaborazioni.

Art. 13 L'Assemblea

L'assemblea è **ordinaria** o **straordinaria**. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

1) Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente all'avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione che non possono tenersi nello stesso giorno, ed è diffuso almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede.

2) Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno, entro la fine del mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può essere comunque convocata anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

3) **Quorum costitutivi e deliberativi:**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Per le modificazioni dello statuto l'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione o alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

4) **Adempimenti:**

In apertura dei propri lavori l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale da trascrivere in apposito libro.

5) **Adozione delle deliberazioni:**

a) L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione delle cariche sociali, o quando la deliberazione riguarda singole persone.

b) Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, sarà eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

c) Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressa equivale al rigetto della proposta di deliberazione.

6) **Intervento e rappresentanza:**

a) Ciascun socio ha diritto a un voto in assemblea; ai soci che siano Enti del Terzo Settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro soci o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile.

b) Ciascun socio può farsi rappresentante nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta o anche in calce all'avviso di convocazione.

c) Alle riunioni dell'assemblea possono partecipare solo le persone che hanno diritto di voto. Su proposta del Consiglio Direttivo, previa comunicazione ai Soci, potranno essere ammesse persone non socie per la discussione su temi specifici di interesse dell'Associazione.

d) La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

e) E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

f) Delega in assemblea: ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio. Lo stesso socio può essere portatore fino a un massimo di tre deleghe (associazione con numero di soci inferiore a 500) o di cinque deleghe (in quelle con un numero di soci non superiore a 500).

7) **Competenze:**

L'assemblea ordinaria:

a) Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;

b) Approva le note in relazione al bilancio del consiglio direttivo;

c) Determina l'importo annuale delle quote associative;

d) Definisce le linee programmatiche dell'associazione;

e) Approva il regolamento generale dell'associazione e le sue modifiche;

f) Approva i regolamenti di funzionamento dell'assemblea e dei servizi dell'associazione e le sue modifiche;

g) Determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i soci dell'Associazione;

h) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

i) Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;

j) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

k) Delibera sulla esclusione dei soci;

l) Delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal consiglio direttivo;

- m) Delibera sull'istituzione di sezioni della associazione;
- n) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria

- a) Delibera sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) Delibera sulle variazioni della sede legale;
- c) Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- d) Delibera sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 14 Consiglio direttivo

- a) Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'assemblea, compreso il presidente.
- b) Tutti i componenti il consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.
- c) Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
- d) L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
- e) Il consiglio direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte l'assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere;
- f) La funzione del segretario e del tesoriere sono determinate nel regolamento generale dell'Associazione.
- g) Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.
- h) Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
- i) Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
- j) L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data, il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
- k) Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.
- l) La partecipazione al Consiglio Direttivo e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante.
- m) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

1) Requisiti dei consiglieri:

I consiglieri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito non riabilitato o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

2) Quorum costitutivo e voti

- a) Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
- b) Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
- c) Le deliberazioni sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza del componente più anziano di età.
- d) Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interessi.

3) Competenze

Il consiglio direttivo predispone le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 13.7.

- a) dà attuazione alle delibere dell'assemblea;
- b) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- c) delibera l'adesione ad altre organizzazioni di promozione sociale ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- d) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto l'art. 3 del presente statuto;

- e) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- f) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro; autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;
- g) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- h) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione;
- i) il consiglio direttivo è depositario di tutti gli oggetti di proprietà sociale e ne ha la responsabilità. Appena entrato nell'esercizio delle sue funzioni deve redigere un esatto inventario e valutazione in apposito registro, alla fine dell'anno o durante lo stesso, verranno su registro fatte le annotazioni del caso per avvenute variazioni degli oggetti inventariati;
- j) è vietato al consiglio direttivo di alienare i capitali sociali;
- k) nessuna spesa potrà essere ordinata dal consiglio direttivo che non sia scritta nel bilancio approvato, a meno che non si tratti di urgente necessità e di utilità manifesta; anche in questo caso però dovrà essere edotta per l'approvazione alla prima assemblea generale.

4) Direzione esecutiva

- a) Il consiglio direttivo può costituire tra i suoi componenti una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario e tesoriere, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.
- b) Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà in ogni caso essere inferiore alla metà del numero di componenti il consiglio direttivo.

5) Mancanza dei componenti e decadenza degli organi

- a) Qualora il consiglio direttivo, per il venir meno di uno dei consiglieri per qualsiasi causa comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
- b) Il consiglio direttivo decade in caso del venir meno della metà più uno dei componenti originariamente eletti.
- c) La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del revisore legale dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito e del collegio dei Probiviri.
- d) Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi ai sensi dell'art.26 comma 1 del Codice del terzo settore.

Art. 15 Presidente

- a) Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
- b) Il presidente sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'associazione.
- c) Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente, o un altro componente del consiglio stesso.

Art. 16 Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Art. 18 Collegio dei probiviri

- a) Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni.
- b) I suoi componenti sono rieleggibili.
- c) Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte l'assemblea, elegge il presidente dei propri componenti.
- d) Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Competenze:

1. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
2. Le decisioni del collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- 1) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- 2) il libro dei soci;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'organo di controllo ed eventuali altri organi associativi;
- 5) i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

NORME FINALI

Art. 20 Sezioni:

Qualora per la decisione dell'assemblea vengono istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamenti conformi ai criteri partecipativi del presente statuto.

Art. 21 Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b) individua le modalità di informazione ai soci della qualità delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c) determina le competenze del segretario e del tesoriere;
- d) regola ogni altra materia in attuativa del presente statuto;
- e) in relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 22 Scioglimento dell'associazione

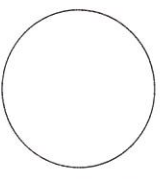
L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa con i quorum di cui all'articolo 13.3 del presente statuto. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall' assemblea.

Art. 23 Rinvio

Mrs. E. L. Crawford. N. W. H. Tm

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO									
SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI				
			REGISTRO ALTRO ERARIO			SERIE	NUMERO	DATA	
			ALTRE AZIENDE			DA	A	IMPORTO	
			TOTALE						
IMPORTO VERSATO									
CODICE UFFICIO		Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)			L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE		
QUADRO A DATI GENERALI									
ALL'UFFICIO DI: JESI TQK					Foglio N. / di tot.		N. DI REPERTORIO		
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 92059240421			DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO		DATA FINE PROROGA		
TIPOLOGIA DELL'ATTO MODIFICA STATUTO					ADEMPIMENTO ☒ Reg ☐ Pro ☐ Ces ☐ Ris		USO ABITATIVO ☐ Si		
QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO									
N. ORD. CODICE FISCALE 192059240421					COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE CAMMINO DIVINO APS				
NOME			COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA	DATA DI NASCITA		SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE					COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
NOME			COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA	DATA DI NASCITA		SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE					COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
NOME			COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA	DATA DI NASCITA		SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE					COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
NOME			COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA	DATA DI NASCITA		SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE					COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
NOME			COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA	DATA DI NASCITA		SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE					COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
NOME			COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA	DATA DI NASCITA		SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO	

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 9205920421										DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO				N. DI REPERTORIO			
TIPOLOGIA DELL'ATTO MODIFICA STATUTO																Foglio N. / di tot.			
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO																			
N.ORD.	CODICE NEGOZIO				(1)	(2)	(3)	VALORE				DANTI CAUSA (es. proprietari)			/	AVENTI CAUSA (es. inquilini)			
1	MODIFICA STATUTO														/				
															/				
															/				
															/				
															/				
															/				
															/				
TOTALE VALORE														(1) Barrare se soggetto a IVA (2) Barrare a fronte di agevolazioni (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo					
QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI																			
N.ORD.	CODICE COMUNE		T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
												Sigillo notarile o timbro dell'ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante 							
												Firma del richiedente la registrazione 							

Copia per l'ufficio

POSTA CERTIFICATA: NOTIFICA PROTOCOLLAZIONE
MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA -
ENTRATE.AGEDP-AN.REGISTRO UFFICIALE.66091.05-05-2026-I





Da

"Per conto di: dp.ancona@pce.agenziaentrate.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A

<g.belluzzi@odcecanconapec.it>

Rispondi a

<dp.Ancona@pce.agenziaentrate.it>

Data

2026-05-05 10:07

 [postacert.eml](#)(~1 KB)

 [datichert.xml](#)(~992 B)

 [Firma digitale](#)(~7 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/05/2026 alle ore 10:07:02 (+0200) il messaggio "NOTIFICA PROTOCOLLAZIONE MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ENTRATE.AGEDP-AN.REGISTRO UFFICIALE.66091.05-05-2026-I" è stato inviato da "dp.ancona@pce.agenziaentrate.it" indirizzato a:

g.belluzzi@odcecanconapec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: FC338A4C.01ED3FE9.F72D1E25.FABBBFE3.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato datichert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 05/05/2026 at 10:07:02 (+0200) the message "NOTIFICA PROTOCOLLAZIONE MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ENTRATE.AGEDP-AN.REGISTRO UFFICIALE.66091.05-05-2026-I" was sent by "dp.ancona@pce.agenziaentrate.it" and addressed to:

g.belluzzi@odcecanconapec.it

The original message is attached.

Message ID: FC338A4C.01ED3FE9.F72D1E25.FABBBFE3.posta-certificata@legalmail.it

The datichert.xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto

NOTIFICA PROTOCOLLAZIONE MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ENTRATE.AGEDP-AN.REGISTRO UFFICIALE.66091.05-05-2026-I

Da

dp.Ancona@pce.agenziaentrate.it

A

<g.belluzzi@odcecanconapec.it>

Data

2026-05-05 10:07

Gentile utente, il messaggio di posta elettronica certificata da lei inviato il 03-05-2026 - 07:25 all'indirizzo PEC dell'Agenzia delle entrate dp.ancona@pce.agenziaentrate.it con oggetto ADEGUAMENTO STATUTO CAMMINO DIVINO APS CF:92059240421 e' stato ricevuto da DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA e protocollato in data 05-05-2026 sul registro: REGISTRO UFFICIALE con il numero 66091.